REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che fissa le norme generali del regime d'aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87 (4), l'importo dell'aiuto da erogare è pari a quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di aiuto; che l'importo dell'aiuto dev'essere calcolato tenendo conto del prezzo di obiettivo fissato per la campagna di commercializzazione in cui è raccolto il cotone oggetto della domanda di aiuto;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (5), in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, l'importo dell'aiuto viene ridotto dell'incidenza sul prezzo d'obiettivo di un coefficiente da stabilirsi; che tale coefficiente è fissato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2276/87 ha modificato tra l'altro l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81; che è pertanto necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 2169/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

1. il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

   «2. l'importo dell'aiuto da versare è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, l'importo dell'aiuto applicabile il giorno di presentazione della domanda viene adeguato in funzione della differenza fra il prezzo di obiettivo in vigore lo stesso giorno e quello in vigore il giorno in cui il cotone è posto sotto controllo»;

2. al paragrafo 3, primo comma, i termini «Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1» sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 42.
(3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.
(5) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.